



# COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

---

Prot.n. 3366 del 20/04/2022

Ordinanza n. 130

**OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI, SCARPATE E TERRAPIENI  
LATISTANTI LE STRADE PUBBLICHE – ANNO 2022.-**

## IL SINDACO

**Premesso** che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**Accertato** che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

**Considerato**, inoltre, che la mancata pulizia dei fondi può creare anche problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità, relativamente ai terreni confinanti con le strade pubbliche;

**Ritenuta** la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;

**Vista** la Legge 21.11.2000 n°353 " Legge quadro in materia di incendi boschivi" ;

**Vista** la L.R. n° 51 del 22 dicembre 2017 "Norme di attuazione della L. 353/21-11-2000 – Legge Quadro in materia di incendi boschivi;

**Visto** il D. Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**Visto** il titolo III del D. Lg.vo n.139 dell'8-03-2006 in materia di Prevenzione Incendi;

**Visto** il D. Lg.v.o 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.;

**Visti** gli art.449, 650 e 652 del codice penale;

**Viste** le norme del vigente Codice Civile;

**Visto** il D. L. 14/2017 conv. in L. 48/2017e ss.mm;

## ORDINA

### ART.1

Durante il **periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre 2022** è fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale di Marano Principato:

- **Accendere fuochi;**
- **usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;**
- **esercitare attività pirotecnica senza la preventiva autorizzazione.**

### ART. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. **I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro il 15 Giugno 2022 e ripetuti nel periodo sopra indicato all'art.1 su richiesta del personale addetto alla vigilanza**, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su



# COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(PROVINCIA DI COSENZA)

---

indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

## ART. 3

I concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00.

## SANZIONI

Per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza (mancato diserbo di aree incolte, potature) o per mancata osservanza di quanto stabilito nella presente ordinanza, sarà elevata una sanzione pecuniaria **da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.500,00** ai sensi dell'art.12, comma 2 lettera a) della L.R. n. 51 del 22 dicembre 2017;

Per chi effettua, **nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre 2022**, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli sarà elevata una sanzione pecuniaria **da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 5.000** ai sensi dell'art.12, comma 2 lettera b) della L.R. n. 51 del 22 dicembre 2017.

A carico degli inadempimenti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art.650 del codice penale.

## RICORDA

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minaccia l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| ➤ <b>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO</b>      | <b>TEL. 115;</b>         |
| ➤ <b>CORPO FORESTALE</b>                           | <b>TEL. 1515;</b>        |
| ➤ <b>POLIZIA MUNICIPALE DI MARANO PRINCIPATO</b>   | <b>TEL. 0984/858173;</b> |
| ➤ <b>COMANDO STAZIONE CARABINIERI CASTROLIBERO</b> | <b>TEL. 0984/852394;</b> |
| ➤ <b>QUESTURA DI COSENZA</b>                       | <b>TEL. 0984/898011;</b> |

## DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

Inserita nel sito ufficiale del Comune [www.comune.maranoprincipato.cs.it](http://www.comune.maranoprincipato.cs.it).

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Cosenza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, Carabinieri Forestali Cosenza, alla Stazione Carabinieri di Castrolibero, ai locali Vigili Urbani, all'Ufficio Tecnico Comunale /Territorio-Ambiente e Protezione Civile, alla Regione Calabria Servizio Protezione Civile - Catanzaro.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria e nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.-

**IL SINDACO**

**F.to: Dott. Giuseppe Salerno**